



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2021  
COM(2021) 568 final

ANNEXES 1 to 3

## **ALLEGATI**

**del**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il Fondo sociale per il clima**

## ALLEGATO I

### **Metodologia per il calcolo della dotazione finanziaria massima per Stato membro nell'ambito del Fondo in applicazione dell'articolo 13**

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo della dotazione finanziaria massima disponibile per ogni Stato membro conformemente agli articoli 9 e 13.

La metodologia tiene conto delle variabili seguenti con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali (2019);
- emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie (media 2016-2018);
- percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette (2019);
- popolazione totale (2019);
- RNL pro capite dello Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto (2019);
- quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori disciplinati dal [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] (media 2016-2018).

La dotazione finanziaria massima di uno Stato membro nell'ambito del Fondo (*maximum financial allocation* MFA<sub>i</sub>) è definita nel modo seguente:

$$MFA_i = \alpha_i \times (TFE)$$

in cui:

la dotazione finanziaria totale (TFE) per l'attuazione del Fondo è la somma delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 e  $\alpha_i$  è la quota dello Stato membro  $i$  nella dotazione finanziaria totale, determinata in base alle seguenti fasi:

$$\alpha_i = (50\% \times \beta_i + 50\% \times \lambda_i) \times \frac{GNI_{EU}^{PC}}{GNI_i^{PC}}$$

Con

$$\beta_i = \min\left(\frac{ruralpop_i}{ruralpop_{EU}}, \frac{pop_i}{pop_{EU}} \times f_i\right)$$

$$\lambda_i = \gamma_i \times \delta_i$$

$$\gamma_i = \frac{HCO2_i}{HCO2_{EU}}$$

$$\delta_i = \min\left(\frac{arrear_s_i}{arrear_s_{EU}}, f_i\right)$$

$$f_i = 1 \text{ se } GNI_i^{PC} \geq GNI_{EU}^{PC}; f_i = 2,5 \text{ se } GNI_i^{PC} < GNI_{EU}^{PC}$$

in cui per ciascuno Stato membro i:

$ruralpop_i$  è la popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali dello Stato membro i;

$ruralpop_{EU}$  è la somma della popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali degli Stati membri dell'UE-27;

$pop_i$  è la popolazione dello Stato membro i;

$pop_{EU}$  è la somma della popolazione degli Stati membri dell'UE-27;

$HCO2_i$  sono le emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie dello Stato membro i;

$HCO2_{EU}$  è la somma delle emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie degli Stati membri dell'UE-27;

$arrears_i$  è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette dello Stato membro i;

$arrears_{EU}$  è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette degli Stati membri dell'UE-27;

$GNI_i^{PC}$  è l'RNL pro capite dello Stato membro i;

$GNI_{EU}^{PC}$  è l'RNL pro capite dell'UE-27.

I  $\beta_i$  degli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al valore dell'UE-27 e per cui  $\frac{ruralpop_i}{ruralpop_{EU}}$  è la componente minima sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma dei  $\beta_i$  per tutti gli Stati membri sia pari al 100 %. Tutti i  $\lambda_i$  sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la loro somma sia pari al 100 %.

Per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % del valore dell'UE-27,  $\alpha_i$  non può essere inferiore alla quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori di cui al [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] per la media del periodo 2016-2018. Gli  $\alpha_i$  degli Stati membri con un RNL pro capite superiore al valore dell'UE-27 sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti i  $\alpha_i$  sia pari al 100 %.

## **ALLEGATO II**

### **Dotazione finanziaria massima per Stato membro nell'ambito del Fondo in applicazione degli articoli 9 e 13**

Applicando la metodologia nell'allegato I agli importi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 si otterranno la quota e l'importo seguenti per la dotazione finanziaria massima (MFA) per Stato membro.

Gli eventuali importi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, saranno coperti entro i limiti della dotazione finanziaria massima per Stato membro su base pro rata.

| <b>Dotazione finanziaria massima per Stato membro dell'UE</b> |                                        |                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato membro</b>                                           | <b>Quota<br/>come % del<br/>totale</b> | <b>TOTALE<br/>2025-2032<br/>(in EUR, a<br/>prezzi correnti)</b> | <b>Importo per il<br/>periodo<br/>2025-2027<br/>(in EUR, a<br/>prezzi correnti)</b> | <b>Importo per il<br/>periodo<br/>2028-2032<br/>(in EUR, a<br/>prezzi correnti)</b> |
| Belgio                                                        | 2,56                                   | 1 844 737 639                                                   | 605 544 073                                                                         | 1 239 193 566                                                                       |
| Bulgaria                                                      | 3,85                                   | 2 778 104 958                                                   | 911 926 420                                                                         | 1 866 178 538                                                                       |
| Cechia                                                        | 2,40                                   | 1 735 707 679                                                   | 569 754 460                                                                         | 1 165 953 219                                                                       |
| Danimarca                                                     | 0,50                                   | 361 244 536                                                     | 118 580 270                                                                         | 242 664 266                                                                         |
| Germania                                                      | 8,19                                   | 5 910 983 488                                                   | 1 940 308 984                                                                       | 3 970 674 504                                                                       |
| Estonia                                                       | 0,29                                   | 207 004 992                                                     | 67 950 392                                                                          | 139 054 600                                                                         |
| Irlanda                                                       | 1,02                                   | 737 392 966                                                     | 242 052 816                                                                         | 495 340 150                                                                         |
| Grecia                                                        | 5,52                                   | 3 986 664 037                                                   | 1 308 641 796                                                                       | 2 678 022 241                                                                       |
| Spagna                                                        | 10,53                                  | 7 599 982 898                                                   | 2 494 731 228                                                                       | 5 105 251 670                                                                       |
| Francia                                                       | 11,20                                  | 8 087 962 701                                                   | 2 654 912 964                                                                       | 5 433 049 737                                                                       |
| Croazia                                                       | 1,94                                   | 1 403 864 753                                                   | 460 825 411                                                                         | 943 039 343                                                                         |
| Italia                                                        | 10,81                                  | 7 806 923 117                                                   | 2 562 660 358                                                                       | 5 244 262 759                                                                       |
| Cipro                                                         | 0,20                                   | 145 738 994                                                     | 47 839 531                                                                          | 97 899 463                                                                          |
| Lettonia                                                      | 0,71                                   | 515 361 901                                                     | 169 170 042                                                                         | 346 191 859                                                                         |
| Lituania                                                      | 1,02                                   | 738 205 618                                                     | 242 319 573                                                                         | 495 886 046                                                                         |
| Lussemburgo                                                   | 0,10                                   | 73 476 421                                                      | 24 118 991                                                                          | 49 357 430                                                                          |
| Ungheria                                                      | 4,33                                   | 3 129 860 199                                                   | 1 027 391 783                                                                       | 2 102 468 416                                                                       |
| Malta                                                         | 0,01                                   | 5 112 942                                                       | 1 678 348                                                                           | 3 434 594                                                                           |
| Paesi Bassi                                                   | 1,11                                   | 800 832 270                                                     | 262 877 075                                                                         | 537 955 195                                                                         |
| Austria                                                       | 0,89                                   | 643 517 259                                                     | 211 237 660                                                                         | 432 279 599                                                                         |
| Polonia                                                       | 17,61                                  | 12 714 118 688                                                  | 4 173 471 093                                                                       | 8 540 647 595                                                                       |
| Portogallo                                                    | 1,88                                   | 1 359 497 281                                                   | 446 261 573                                                                         | 913 235 708                                                                         |
| Romania                                                       | 9,26                                   | 6 682 901 998                                                   | 2 193 694 977                                                                       | 4 489 207 021                                                                       |
| Slovenia                                                      | 0,55                                   | 397 623 987                                                     | 130 522 001                                                                         | 267 101 985                                                                         |
| Slovacchia                                                    | 2,36                                   | 1 701 161 680                                                   | 558 414 568                                                                         | 1 142 747 112                                                                       |
| Finlandia                                                     | 0,54                                   | 386 966 933                                                     | 127 023 772                                                                         | 259 943 161                                                                         |

|        |       |                |                |                |
|--------|-------|----------------|----------------|----------------|
| Svezia | 0,62  | 445 050 067    | 146 089 842    | 298 960 225    |
| EU27   | 100 % | 72 200 000 000 | 23 700 000 000 | 48 500 000 000 |

### **ALLEGATO III**

#### **Requisiti fondamentali per il sistema di controllo dello Stato membro**

- (1) Lo Stato membro provvede a un sistema di controllo interno efficace ed efficiente che comprenda la separazione delle funzioni e modalità di informazione, supervisione e monitoraggio.

Ciò implica, fra l'altro:

- la nomina di un'autorità come "coordinatore" avente la responsabilità generale del piano sociale di azione per il clima e come punto di contatto unico per la Commissione;
  - che il coordinatore disponga di i) capacità amministrativa in termini di risorse umane (numero di dipendenti, profilo del personale), esperienza e competenze istituzionali e ii) mandato e autorità per svolgere tutti i compiti pertinenti, comprese le responsabilità di supervisione e informazione;
  - la designazione delle autorità incaricate dell'attuazione del piano sociale d'azione per il clima e l'assegnazione delle relative funzioni;
  - la designazione dell'autorità responsabile della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento;
  - procedure atte a garantire che tale autorità assicuri il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi stabiliti nel piano, che i fondi siano stati gestiti conformemente a tutte le norme applicabili, in particolare le norme relative alla prevenzione di conflitti di interessi, frode, corruzione e duplicazione dei finanziamenti;
  - un'adeguata separazione tra funzioni di gestione e di audit.
- (2) Lo Stato membro provvede all'attuazione efficace di misure proporzionate contro la frode e la corruzione, nonché di tutte le misure necessarie per evitare i conflitti di interessi.

Ciò implica, fra l'altro:

- misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi nonché la duplicazione dei finanziamenti e azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati;
  - una valutazione del rischio di frode e la definizione di adeguate misure per attenuarlo.
- (3) Lo Stato membro mantiene procedure adeguate per redigere la dichiarazione di gestione e la sintesi degli audit e dei controlli effettuati a livello nazionale.

Ciò implica, fra l'altro:

- una procedura efficace per redigere la dichiarazione di gestione, documentare la sintesi degli audit e dei controlli e conservare le informazioni di base per la pista di controllo;
- procedure efficaci per garantire che tutti i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi siano adeguatamente segnalati e rettificati mediante i recuperi.

- (4) Per fornire le informazioni necessarie, lo Stato membro garantisce adeguate verifiche di gestione, comprese procedure per verificare il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi e il rispetto dei principi orizzontali di sana gestione finanziaria.

Ciò implica, fra l'altro:

- adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione verificheranno il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi del Fondo (ad esempio esami documentali, controlli in loco);
  - adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione accertano l'assenza di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi, e di duplicazione dei finanziamenti (ad esempio esami documentali, controlli in loco);
- (5) Lo Stato membro effettua audit adeguati e indipendenti dei sistemi e delle operazioni conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

Ciò implica, fra l'altro:

- la designazione dell'organismo o degli organismi che effettueranno gli audit dei sistemi e delle operazioni e le modalità per garantirne l'indipendenza funzionale;
  - l'assegnazione di risorse sufficienti a tali organismi ai fini del Fondo;
  - la necessità che l'organismo o gli organismi di audit affrontino in modo efficace il rischio di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti mediante audit sia dei sistemi che delle operazioni.
- (6) Lo Stato membro mantiene un sistema efficace per garantire la conservazione di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari ai fini della pista di controllo.

Ciò implica, fra l'altro:

- la raccolta, registrazione e archiviazione efficaci in un sistema elettronico dei dati sui destinatari finali delle misure o degli investimenti necessari per conseguire i traguardi/obiettivi intermedi;
- accesso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO (se del caso) ai dati sui destinatari finali.

ALLEGATO [...]